

LA DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI CON ALMENO 2 FIGLI (C.D. *BONUS MAMME*)

La Legge di Bilancio 2024¹ ha previsto un esonero per le lavoratrici madri con almeno 2 figli (di cui **almeno uno rientrante in determinati limiti di età**).

Secondo le stime, lo sgravio dovrebbe interessare **solo il 6% delle lavoratrici**: una platea volutamente ridotta, che, oltre ad escludere le lavoratrici autonome, le dipendenti con forme di lavoro precario, le collaboratrici domestiche, non considera le lavoratrici con un solo figlio o figlia persino nei casi in cui quell'unico figlio o figlia sia affetto da disabilità.

La **CGIL** ha espresso un **giudizio critico** sulla misura che, ancora una volta, segue la logica del *bonus*, e che conferma l'incapacità di mettere in campo un intervento ampio e strutturato nel tempo che affronti con serietà ed efficacia i problemi del **divario retributivo di genere** e del **calo della natalità**. Le scelte compiute dal Governo in tema di lavoro continuano ad essere condizionate negativamente da coperture limitate e insufficienti, e si inseriscono in una politica di reperimento e di destinazione delle risorse iniqua e a volte persino dannosa, per modificare la quale la CGIL ha avviato un percorso di mobilitazione.

Fatta questa doverosa premessa, nella presente nota illustriamo il contenuto della norma e il suo impatto sulla busta paga.

LA MISURA

La misura, riservata alle lavoratrici a tempo indeterminato, prevede un **esonero del 100% nel limite massimo annuo di € 3.000 - riparametrato su base mensile** - dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice stessa, e si differenzia in base al numero dei figli:

- **Lavoratrici madri con 3 o più figli**

L'esonero è previsto per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026** e fino al mese di compimento del **18° anno** di età del figlio più piccolo.

- **Lavoratrici madri con 2 figli**

L'esonero è previsto limitatamente ai periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024** e fino al mese di compimento del **10° anno** di età del figlio più piccolo.

Quindi la misura è destinata:

- per il **triennio 2024 - 2026** alle madri con **3 o più figli** di cui almeno uno **minorenne**,
- per il solo **2024**, anche alle madri con **2 figli** di cui almeno uno di età inferiore ai **10 anni**,

e prevede che nel limite annuo di € 3.000 non siano trattenuti dalla busta paga i contributi INPS (9,19% per redditi mensili lordi superiori a € 2.692, mentre per redditi inferiori è previsto uno sgravio a prescindere dal genere e dalla presenza di figli).

TEMPI E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO

La misura - entrata in vigore il 1° gennaio scorso - **non** ha ancora trovato **applicazione nelle buste paga delle lavoratrici di gennaio 2024**, dato che è stata emanata solo il 31 gennaio la **Circolare INPS** con le istruzioni a cui le aziende dovranno attenersi per il riconoscimento dello sgravio.

¹ Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Art. 1, commi 180 e 181

Le istruzioni operative sembrano prevedere che per fruire del beneficio **occorra comunicare al datore di lavoro «la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli».**

Questa indicazione lascia presupporre che **le aziende dovranno definire le modalità e le caratteristiche delle comunicazioni, o predisporre apposite procedure** per l'invio delle richieste. Sarà quindi necessario seguire caso per caso le istruzioni che saranno emanate nei rispettivi ambiti aziendali nelle prossime settimane.

Inoltre - come alternativa - l'INPS predisporrà un apposito applicativo per richiedere lo sgravio direttamente allo stesso Istituto previdenziale.

EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE NETTA

Va sottolineato che il taglio della trattenuta previdenziale (che a seconda dei livelli reddito potrà essere del 2,19%, del 3,19% o del 9,19%, nel limite di € 250 mensili) non si traduce in un incremento della retribuzione netta di pari ammontare. Infatti **la diminuzione della trattenuta previdenziale fa aumentare l'Imponibile fiscale** e quindi l'IRPEF da pagare, determinando una parziale **erosione** del beneficio.

Gli esempi della tabella che segue danno schematicamente conto del risultato che si determina per retribuzioni lorde di € 2.000, € 2.500, € 3.000, € 4.000 ed € 5.000 rispettivamente in assenza e in presenza della decontribuzione.

Per esempio, nel primo caso (reddito lordo mensile di € 2.000), a fronte di un esonero contributivo di € 64 si ottiene un aumento della retribuzione netta di € 49.

Se la retribuzione è di € 3.000 lo sgravio contributivo raggiunge la soglia di € 250, ma la retribuzione si incrementa nel limite di € 163.

	Senza sgravio	Con sgravio	Senza sgravio	Con sgravio	Senza sgravio	Con sgravio	Senza sgravio	Con sgravio	Senza sgravio	Con sgravio
Retribuzione mensile lorda	2.000		2.500		3.000		4.000		5.000	
Contributi INPS tratt.	-64	0	-80	0	-276	-26	-368	-118	-464	-214
<i>Variazione trattenute INPS</i>	<i>-64</i>		<i>-80</i>		<i>-250</i>		<i>-250</i>		<i>-250</i>	
Imponibile fiscale	1.936	2.000	2.420	2.500	2.724	2.974	3.632	3.882	4.536	4.786
IRPEF	-445	-460	-567	-595	-674	-761	-991	-1.079	-1.337	-1.445
Retribuzione netta	1.491	1.540	1.853	1.905	2.050	2.213	2.641	2.803	3.199	3.341
Variazione Retr.netta	+49		+52		+163		+162		+142	

Gli esempi non tengono conto delle deduzioni (per esempio relative alla Previdenza complementare e all'Assistenza sanitaria integrativa) e non includono il calcolo delle detrazioni e delle addizionali.

I Rappresentanti Sindacali della **FISAC CGIL** sono come sempre a disposizione per chiarimenti.

1° febbraio 2024

FISAC CGIL Alessandria